

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 15/09/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37330-danno-tanatologico-no-al-risarcimento-iure-hereditatis-suprema-corte-di-cassazione-sez-un-civili-sentenza-n-15350-15-depositata-il-22-luglio>

Autore: Iannone Paolo

Danno tanatologico: no al risarcimento iure hereditatis, Suprema Corte di Cassazione, Sez. Un. Civili, sentenza n. 15350/15; depositata il 22 luglio

“Danno tanatologico: no al risarcimento iure hereditatis, Suprema Corte di Cassazione, Sez. Un. Civili, sentenza n. 15350/15; depositata il 22 luglio”

1. Il decism

La sentenza in commento focalizza la propria attenzione sul danno tanatologico e la negazione del suo risarcimento iure hereditatis.

Il caso riguarda la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali esperita dagli eredi del de cuius nei confronti del danneggiante e della Compagnia assicurativa del veicolo coinvolto nel sinistro stradale.

Nel merito il tribunale di prima istanza determina il risarcimento pro quota agli attori nel giudizio, ma dichiara la concorrente responsabilità dei vettori sulle modalità dell'incidente rigettando la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali futuri e del danno biologico iure hereditatis.

Successivamente la Corte di Appello conferma il concorso di responsabilità dei conducenti dei rispettivi veicoli coinvolti nel sinistro stradale valutando, però, ben più grave la responsabilità del danneggiante. Quanto alla liquidazione dei danni la Corte territoriale ha confermato il rigetto delle domande risarcitorie dei danni patrimoniali futuri e del danno biologico iure hereditatis.

La questione approda dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità risarcitoria iure hereditatis del danno derivante da perdita della vita, verificatasi immediatamente dopo le lesioni riportate in un sinistro stradale. I giudici di legittimità rigettano il ricorso e compensano le spese.

2. Il danno tanatologico senza un apprezzabile lasso di tempo tra lesione e morte

Una delle fattispecie più controverse del diritto civile attiene alla risarcibilità o meno del danno da perdita della vita iure hereditatis. Il danno tanatologico è stato oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali nel corso degli anni, laddove il decesso del soggetto avviene immediatamente senza un apprezzabile lasso di tempo tra lesione e morte, in modo da escludere la sofferenza ed altre ragioni di perdita della vita, ovvero, lesione aggravata da morte. Si tratta di un danno non patrimoniale (ex art. 2059 cod. civ.) e diversi giuristi ne chiedono il riconoscimento.

Il danno da perdita della vita rappresenta una figura di danno c.d. speciale collocandosi assieme alle altre figure di danno: morale, esistenziale e biologico.

Il presupposto del danno tanatologico si fonda sulla circostanza che il de cuius perdendo la capacità giuridica trasmetterebbe i suoi diritti agli eredi. Tuttavia, nella sentenza in commento, i giudici di legittimità hanno precisato che in mancanza di un apprezzabile lasso di tempo tra lesione e morte non vi è risarcimento iure hereditatis, pertanto viene meno la soddisfazione risarcitoria derivante dalla violazione del diritto alla vita.

3. L'interpretazione divergente della Suprema Corte di Cassazione nell'anno 2014

Ad ogni buon conto c'è stata in passato un'interpretazione divergente da parte della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 1361/2014, depositata il 23 gennaio, dove si è affermata la risarcibilità iure hereditatis del danno da perdita della vita dopo le lesioni riportate a seguito del sinistro stradale, in combinato disposto con la tutela prevista all'art. 2 della nostra Carta Costituzionale¹, nonché dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

¹ P. PIERLINGIERI, *Norme costituzionali e rapporti di diritto civile*, in *Rass. Dir. civ.*, 1980

Seppur suggestiva l'interpretazione della Suprema Corte nell'anno 2014, le Sezioni Unite civili nella sentenza in commento non ritengono possibile che il risarcimento iure hereditatis del danno tanatologico si acquisirebbe immediatamente alla realizzazione dell'evento morte.

Sotto i profili risarcitorii non sarebbe rapportabile la morte istantanea, laddove il brevissimo lasso di tempo non permetterebbe il confronto tra il "bene salute" e il "bene vita".

Ne consegue che, secondo tale impostazione, il danno ingiusto² (ex art. 2043 cod. civ.) arrecato al soggetto viene ridimensionato qualora dall'evento scaturirebbe la morte senza un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni. In questo modo sarebbe risarcibile soltanto il danno conseguenza e non il danno evento.

4. Conclusioni

*Alla luce di quanto sopra emerso, tout court, si registra la **letterale** "rigidezza" nella pronuncia giurisprudenziale riguardo alla negazione del risarcimento iure hereditatis in favore di genitori e parenti per la perdita del congiunto, ma allo stesso tempo si annota il rispetto dell'antica regola giuridica verso la mancata rifusione economica in caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo dalle lesioni.*

A ben vedere, qualora vi sia un lungo periodo temporale tra le lesioni e la morte il diritto al risarcimento costituirebbe una situazione singolare non di poco conto, laddove verrebbe risarcito il danno da lesione aggravata da morte e non la perdita della vita per morte istantanea o, comunque, seguita entro un brevissimo intervallo di tempo dalle lesioni.

Sicuramente, il punto di non ritorno sul piano della criticità emerge nel momento in cui vi è la negazione del risarcimento iure hereditatis in caso di morte immediata, ma la complessità della vicenda esige un'interpretazione ad ampio respiro che non si può ricondurre semplicemente all'assonanza: "diritto al risarcimento per perdita del bene vita".

*La pronuncia significativa delle Sezioni Uniti civili pare dirimere definitivamente il conflitto nato sulla risarcibilità o meno del danno tanatologico iure hereditatis, la quale si discosta dalla linea interpretativa data dalla Suprema Corte nella sentenza n. 1361/2014. È pur vero infatti che la decisione giurisprudenziale va letta ed interpretata non solo sotto il profilo strettamente **letterale**, dovendo tenere in debito conto il rilievo sistematico tra il "bene salute" e il "bene vita".*

Tali elementi chiudono il cerchio su un tema delicato, ma probabilmente in continua evoluzione, pertanto sarà interessante osservare l'orientamento delle Corti nei futuri pronunciati.

Dott. Paolo Iannone

• NORMATIVA DI RIFERIMENTO •

- Art. 2 Cost.
- Art. 2043 cod. civ.
- Art. 2059 cod. civ.

²P. PIERLINGIERI, Istituzioni di diritto civile, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012; P. PIERLINGIERI, Manuale di diritto civile, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007; P. FAVIA, La Responsabilità civile, Parte Quinta, Capitolo XXVII, 2009, GIUFFRÈ; - P. RESCIGNO, Trattato di diritto privato, UTET; - DIGESTO, Discipline Privatistiche, Sezione Civile, Terzo aggiornamento, UTET, 2007.

• BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE •

ARTICOLI

- P. PIERLINGIERI, *Norme costituzionali e rapporti di diritto civile*, in *Rass. Dir. civ.*, 1980.

MANUALI

- P. PIERLINGIERI, *Istituzioni di diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012;
- P. PIERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007;
- P. FAVIA, *La Responsabilità civile, Parte Quinta, Capitolo XXVII*, 2009, GIUFFRÈ.

TRATTATI

- P. RESCIGNO, *Trattato di diritto privato*, UTET.

VOCI ENCICLOPEDICHE

- DIGESTO, *Discipline Privatistiche, Sezione Civile*, Terzo aggiornamento, UTET, 2007